



346.21

LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE  
QUINTA SEZIONE CIVILE

Composta da  
Federico Sorrentino  
Andreina Giudicepietro  
Michele Cataldi  
Pasqualina A.P. Condello  
Andrea Venegoni

-Presidente-  
-Consigliere rel.-  
-Consigliere-  
-Consigliere-  
-Consigliere-

Oggetto:  
N.R.G. 7691/2014  
Cron. 346  
UC - 20/10/2020

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7691/2014 R.G. proposto da

(omissis) S.p.A. (oggi Agenzia delle entrate riscossione), in persona del  
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. (omissis)  
(omissis);, presso cui elettivamente domicilia in (omissis)  
(omissis) ;

W

-ricorrente-

3460  
2014

CONTRO

(omissis) , rappresentata e difesa dall'avv. (omissis) e dall'avv.  
(omissis) , presso cui elettivamente domicilia in l (omissis)  
(omissis);

-controricorrente-

E

Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., costituita, ai soli fini  
dell'eventuale partecipazione all'udienza, a mezzo dell'Avvocatura generale dello  
Stato, presso la quale è domiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

-intimata-

avverso la sentenza n.299/22/13 della Commissione tributaria regionale del Lazio, pronunciata il 10 luglio 2013, depositata il 7 agosto 2013 e non notificata. Udata la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 20 ottobre 2020 dal Consigliere Andreina Giudicepietro;

**RILEVATO CHE:**

(omissis) S.p.A.ricorre con quattro motivi avverso l'Agencia delle entrate e (omissis) per l'annullamento della sentenza n.299/22/13 della Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito C.t.r.), pronunciata il 10 luglio 2013, depositata il 7 agosto 2013 e non notificata, che ha accolto l'appello della contribuente, in controversia relativa all'impugnazione della cartella di pagamento, susseguente ad avvisi di accertamento aventi ad oggetto maggiore Irpef per gli anni 2003, 2004 e 2005;

la C.t.r. ha dichiarato la nullità della notifica degli avvisi di accertamento presupposti e della relativa cartella di pagamento, annullandola;

la contribuente resiste con controricorso, mentre l'Agencia delle entrate si costituisce ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza;

il ricorso è stato fissato per la Camera di Consiglio del 20 ottobre 2020, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197;

(omissis) ha depositato memoria;

**CONSIDERATO CHE:**

con il primo motivo, la ricorrente denuncia la falsa applicazione dell'art.26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , dell'art.60 , comma 1, alinea E lett. E, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell'art.140 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ.;

secondo la ricorrente, il giudice di appello avrebbe applicato la disciplina dell'irreperibilità relativa ad un caso di irreperibilità assoluta, ritenendo erroneamente nulla la notifica della cartella di pagamento e, di conseguenza, pronunciando sulle questioni relative agli avvisi di accertamento prodromici;

con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la falsa applicazione dell'art.26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , dell'art.60 , comma 1, alinea E lett. E, del d.P.R.

29 settembre 1973, n. 600, dell'art.140 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ.;

secondo la ricorrente erroneamente il giudice di appello avrebbe ritenuto essenziale, ai fini della verifica della ritualità della notifica della cartella di pagamento, il deposito dell'elenco di tutti gli atti notificati a mezzo deposito presso la casa comunale nella stessa giornata;

con il terzo ed il quarto motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, cod.proc.civ. l'insufficiente e contraddittoria motivazione (vecchia formulazione) o l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, per aver la C.t.r. ritenuto la nullità della notifica della cartella di pagamento, omettendo di vagliare l'avvenuta notifica della cartella a mezzo del messo notificatore con deposito presso la casa comunale per temporanea assenza del destinatario ed invio della raccomandata di avviso di deposito regolarmente notificata per compiuta giacenza;

il ricorso, come proposto, è inammissibile;

preliminarmente, deve rilevarsi che <<in tema di impugnazioni, qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l'omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni determina l'inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame proposto avverso le altre, in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla *ratio decidendi* non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe, pur sempre, fondata su di essa>> (Sez. 1, Sentenza n. 3951 del 18/04/1998);

nel caso in esame, il ricorso non censura tutte le *rationes decidendi* che sorreggono la sentenza impugnata, che ha accolto l'appello del contribuente, ritenendo la nullità, non solo della notifica della cartella di pagamento, ma anche degli avvisi di accertamento presupposti;

come è stato detto, <<in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato>> (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 1144 del 18/01/2018);

la ricorrente ha impugnato la sentenza di appello sotto il limitato profilo dell'erroneità della pronuncia in ordine alla nullità della notifica della cartella di pagamento, del tutto omettendo l'impugnazione della pronuncia relativa alla nullità della notifica degli avvisi di accertamento, nullità che da sola era idonea a giustificare l'accoglimento dell'appello per la nullità della cartella consequenziale;

pertanto, la mancata impugnazione in relazione a tale ulteriore *ratio* posta a fondamento della decisione, rende inammissibile il ricorso, relativamente alle altre ragioni, per difetto di interesse della parte ricorrente, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non annullata ( *ex plurimis* : Cassazione civile, sez. lav., 11/02/2011, n. 3386; sez. III, 20/11/2009, n. 24540; Cass. 11 gennaio 2007 n. 389; Cass. 18 settembre 2006 n. 20118).

la ricorrente deve essere condannata al pagamento in favore di (omissis) delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, mentre nulla deve essere disposto per le spese in favore dell'Agenzia delle entrate, che non ha svolto attività difensiva;

M

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di (omissis), delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7000,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il 20 ottobre 2020

Il Presidente

(Federico Sorrentino)

Depositato in Cancelleria

Oggi ..... 13 GEN. 2021  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Anna Maria Ursala

*Ursala*



*Federico Sorrentino*